

ASM
Studi p. m.
(Como-Gallio)
cart. 44

Archivum	historicum	Genuense
	AUCTORES	
	Cat. 38	
	ASM	
	Studi p. m.	
	Como-Gallio	
	C. R. a Somascha	

Corso - Gallo

Co. 271

a) Catalogo Arch. Stato Milano - Stat. p. mod.
- cart. hh

b) Transunto del preced.

Arch. Stato Milano

Stato p. mont. - cart. kb

coll. Galbi

n. 4) SS. Maggiore D. Pro Paolo Parravicini e Franc. Guatta RR. Visitatori
dei LL. PP. di Como - 7 VII 1772

La Real Giunta Economale nella Conferenza del primo dell'andante avanti S.A.R. il Ser.mo Arciduca Governatore ha prese in considerazione le risultanze della visita dalle SS. LL. Ill.me fatta a coteste coll. Gallie e rassegnata con loro rappresentanza del 30 del pr. scorso aprile. Si è parimenti fatto carico dell'istanza ~~presentata~~ promessa da Salvatore Sirone per essere reintegrato dal predette collegio delle L. 500 dal med. pagate per aver dimesso l'abito clericale in sortendo dal collegio; come parimenti delle occorrenze dette in tale proposito della Congr. Ammin. del detto collegio ed accompagnate da coteste Mons. Vescovo sotto li 20 dell'andante giugno. Quivo dunque riguardo alle enunciate cose, la stessa R. Giunta coll'approvazione di S.A.R. e del Sig. Conte Ministro Plenipotenziario ha dette: a) che lo stabilimento del R. dispaccio del 6 8 1770 rapporto alle Tre Pievi di Gravedona, Sorico e Dongo debba fermare lo stato del coll. Gallie, cosiché gli alunni del med. debbano in avvenire essere educati nelle scienze e nelle arti secondo l'istituto di esse collegio, abolita la qualità di seminario dei chierici posteriormente ed abusivamente introdotta, e tolte l'obbligo agli alunni d'intervenire alle funzioni ecclesiastiche, salvo però la facoltà ai PP. Somaschi di ricevere in detto collegio dei pensionari ossia convittori a forma dei decreti fatti dalla Congr. di detto collegio. b) Deversi imporre perpetuo silenzio alla pretensione promossa da Salvatore Sirone contro il detto collegio per la di lui pagata pensione, non verificandosi, rispetto al passato, gli estremi necessari per condannare il collegio alla restituzione di detta pensione. c) Deversi destinare un R. Luogotenente nella Congr. di detto collegio, senza il di cui intervento siano nulli tutti gli Atti, che si faranno dalla med. Congr. d) Deversi ordinare il rendimento dei conti da darsi dall'economo Pila; la pianta dei libri secondo le Regole di computisteria e di cassa; come parimenti la ricognizione ed inventario dell'archivio. e) Dover essere la sostanza del collegio maneggiata dall'intero Capitolo, e da quelli individui, che dal med. saranno delegati, tanto rapporto agli interessi d'introito che di uscita; deversi firmare i mandati di pagamento e registrare; deversi fare e rinnovare in scadenza le locazioni all'asta, previa l'apposizione delle cedole invitate, e deversi introdurre nell'amministrazione il metodo osservato dai regolati LL. PP. di Como. f) In esecuzione del R. Dispaccio del 5 XII 1771 ver esse collegio rassegnare ogni anno alla R.G.E. il bilancio delle stato

attivo e passivo del med., firmate anche dal R. Luogotenente. g) Le elezioni degli alunni e delle persone inservienti al collegio e all'Azienda dovranno farsi collegialmente, restando abolite l'uso delle private elezioni. Restano dunque le SS. LL. Ill.me incaricate per mio mezzo di comunicare li surriferiti appuntamenti alla Congr. del coll. Gallie perché dalla med. siano fatti registrare per il correlativo e piene loro adempimento. E col più distinto rispetto mi rafferma.

Arch. Stato Milano - Studi p. ant. - cart. 44

n. 7) Eccelsa R.G.E.

Dai Regi SS. Visitatori dei LL. PP. di questa città sono state insinuate alla Congr. ammin. di questo coll. Gallie le determinazioni prese dalla eccelsa R.G.E. Nella conferenza del 1 corr. tenutasi dinanzi S.A.R. il Ser.mo Arciduca Gov. relativa al governo ed amministrazione del med. collegio le quali dalla detta Congr. si sono ricevute con quella sommissione che conviene alle superiori prescrizioni di sì rispettabile Tribunale. Implora ad ogni modo la detta Congr. il permesso di umiliare alla med. E.G.E. le rispettose sue rappresentanze in fiducia che queste siano per meritarsi benigna considerazione. In prime luege sebbene la Bolla di Gregorio XIII già rassegnata alla E.R.G. con la fedel storia del detto collegio non imperti la qualità coattiva agli alunni di dette collegie per lo stato ecclesiastico, queste ad ogni modo non è formalmente escluse dalla sudd. Bolla, anzi semra apertamente contemplate dal benefico Promotore Card. T. Gallie in quelle parole: " sperans hac ratione nevos operarios in agrum dominicum induci posse ". 2) La detta coattiva fu creduta dell'arbitrio della Congr. che nel 1629 la promosse per la libera e animosa facoltà alla Congr. accordata in ordine a l'amministrazione, massime per quella clausola " aut alias prout videbitur..." 3) Pare che ogni difetto di facoltà nella Congr. petente rimanesse sanate dall'autorità del Papa Urbano VIII che al coll. Gallie estese il decreto fatto per li collegi ecclesiastici, peichè come sarebbe stato dell'arbitrio di Gregorio XIII l'imporsi originariamente, così fu creduto dell'arbitrio del successore l'aggiuntarla. 4) L'attuale Congr. ammin. del coll. che la trovò per lo spazio di 140 anni osservata si credette in dovere di presumerla per ogni maniera legittimata. Ad ogni modo da alcuni anni a questa parte

e spacialmente dopo la casuale notizia del R. Rescritto di S.M. del 20 8 1770 alle suppliche delle Tre Pievi del contado di Como la Congr. ha trovate del suo dovere il desistere dalla detta coattiva, e dagli atti che la inducevano, col riflesso che spacialmente a riguardo degli alunni sudditi di S.M. non sussistesse attualmente nella sua piezza il bisogno che nel 1629 determinò la Congr. a supplicare per la estensione del decreto dei collegi ecclesiastici al coll. Gallie. Per rispetto agli alunni della Rezia, che sono 10 e dell'Elvezia che partecipano nel residuo numero lasciate a sollievo di tutta la diocesi in generale, sebbene non siasi ritenute l'antico rigore; è però parso di niente innovare nel sostanziale; e perché si è creduto che quelli non fossero compresi nella Reale Provvidenza limitata agli alunni delle Tre Pievi; e perché nelle dette due nazioni sussiste tuttora la scarsezza di idonei ministri a cura d'anime.

L'abito però distinto degli alunni, consistente in soprano rosso e collarino, ed il servizio alle funzioni ecclesiastiche della cattedrale fu originario e contemporaneo alla loro introduzione come dagli allegati già umiliati.

Molti di detti alunni sono di libera loro elezione attualmente chierici iniziati di prima tenenza dalle regole ecclesiastiche generali obbligati al servizio delle funzioni ecclesiastiche.

Questa chiesa cattedrale dal detto generale disobbligo ne soffrirebbe pregiudizio nel preciso indebito disimpegno delle suddette funzioni.

La Bolla prescrive d'istruire gli alunni nei buoni costumi, nelle scienze, e nelle discipline. L'ammaestramento nelle arti meccaniche la Bolla sembra volerlo solo sussidiamente in alcuni alunni, il quale si trovi incapace alle scienze e discipline " qui da his idonei non erunt, eas mechanicas artes ediscere faciant". e la prescrizione non sembra assoluta, ma arbitraria alla Congr. " aut alia prout videbitur".

In secondo luogo la Deputazione del R. Luogotenente appoggiata all'esecuzione della Bolla del 22 X 1596 non fu mai alla pratica di alcune dei LL. PP. della città di Como. Sembra che in tutto lo Stato sia sempre stata limitata a LL. PP. di laica amministrazione. Il Coll. Gallie, e si attenda la opinione antica fondata nella teoria del Lambertino de iure patronatus, che regola la qualità del giuripatronato e laico e ecclesiastico dalle qualità delle persone che lo hanno, e si attenda l'opinione più recente che in oggi serve comunemente di regola, che si debba attendere l'origine e la natura della cosa, pare che debba ripetersi riputarsi ecclesiastico (distinguendo il collegio dagli alunni) e perché fra i 5 componenti la Congr. tre sono ecclesiastici, cioè il Vescovo, il canonico, e il Prep. del collegio, e due solo laici, il maggiornato

o alcun chericò della famiglia Gallio, e il Decurione; e perché originariamente i beni dotati del collegio sono ~~dotati~~ ecclesiastici, poiché questi sono tuttavia quei medesimi che altre volte aspettavano alle Prepositure di S. M. di Rondineto e di S. Martino.

Non ostante la dotazione ecclesiastica potè congruente mente riservarsi un arzial diritto di amministrazione al maggiornato della famiglia Gallia oppure al chierico di essa, parendo che alla S. Sede non si controverta un simile arbitrio legittimato nel caso dal titolo di una equa remunerazione al Card. Promotore della fondazione del collegio, che rassegnò a questo fine i redditi delle suddette due Prepositure a lui commendate, e riservati pure al Nipote suo M^{na}. Marco Gallio; avendo per tale rassegna il collegio profitato di 57 annate di frutti delle dette prepositure, li quali come che provenienti da fondi ecclesiastici sembra che anch'essi debbano considerarsi della qualità ecclesiastica.

La presidenza del Vescovo alla Congr. e la qualità degli altri membri componenti la med. sembra che assicurino la E.R. Giunta dei pericoli e dalle irregolarità contemplate nella sudd. Grida del 1596, come per tale preceunione ogni corpo di persone ecclesiastiche, come sono li capitoli canonicali, e le adunanze religiose sono dispensati da tale assistenza.

Il collegio che non solo ha conservati li beni di primigenia sua dotazione, ma gli ha aumentati notabilmente non ostante la fabbrica del med. collegio modernamente accresciuta e nobilitata, ed altre le notabili migliorie fatte sui beni del coll. med., pare che debba considerarsi nella sua amministrazione non meritevole di riforma.

Nell'economico governo del collegio si sono omesse in addietro alcune di quelle solennità o cautele modernamente introdottevi soltanto anche nelle amministrazioni degli altri LL. PP. di questa città. Spera la Congr. di potere su ciò essere scusata, perché si attenne all'antico praticato di buona fede introdotto per volontà e suggerimento espresso del Card. Gallio, a cui mai piacque la moltiplicazione dei ministri, come rilevasi dalle di lui lettere a can. Topia Peregrini sostituito in vece sua al governo del coll. Non si mancò ad ogni modo da quelle pratiche diligenze che si sono trovate le più opportune ed utili al buono e fedele governo del coll., come pare risaltante dai notabili vantaggi modernamente procuratigli.

In terzo luogo, le ulteriori providenze, quale la R.G. si è preso a cuore di prescivere, per la massima parte si sono eseguite preventivamente ai suoi ordini.

L'economista Pila ha reso i suoi conti già da due anni così obbligato della Congr. e li ha effettivamente soldati; e per la successiva sua amministrazione ha contato con iddoba sigurtà.

Si è già fatta da due anni la pianta dei libri necessari ad una regolare scrittura economica; e fu ordinato che li pagamenti si facciano a mandati. L'investiture ultime si sono fatte previe le consuete cedole; e sempre in avvenire in tale proposito si praticherà quanto dalla E.R. Giunte venne prescritto agli altri LL. PP., e se alcuni affitti si trovano rinnovati senza le dette solennità, fu perché, affisse replicatamente le cedole, non comparve oblatore. Sà l'archivio vi sono le due chiavi, una presso il Prevoato del collegio, e l'altra presso il cancelliere; e le scritture in esso esistenti si custodiscono con buon ordine.

La nomina dei Ministri si è sempre fatta collegialmente; non così quella degli alunni, perché vendoci parte l'assente primogenito della famiglia Gallia, non si può effettuare collegialmente senza pregiudicarlo. Ciò ad ogni modo si fa virtualmente, perché in Congr. si propongono tutti li ricorsi, e si esaminano le qualità dei ricorrenti. Il Proc. del Duca d'Alvito propone la nomina di quel numero di alunni che a lui compete; si esaminano li loro re usiti; si approvano se hanno le qualità volute dal Fondatore, e si escludono in caso contrario.

Per queste sincere rispettose rappresentanze spera la detta Congr. di avere giustificata la passata sua condotta nel governo del collegio, e confida che la R.E. Economale si degnarà di prendere quelle ulteriori risoluzioni che troverà convenire alla qualità della Congr., all'istituto e stato del coll. e al fine per cui fu istituito.

Como 24 VII 1772

um. m. dev. mi o. mo ser.

I Deputati del collegio

Carlo Feloi canc.

Ad ogni vita che sboccia, il pensiero della mamma, corre ai pericoli dell'avvenire, e pone sotto la tutela della Madonna, la vita dei propri figli.



- 7 C s. Romualdo
- 8 V s. Onorato
- 9 S s. Cirillo ves.
- 10 D **Settuagesimo**
- 11 L N. S. Lourdes
- 12 M Sette Ss. Fondatori
- 13 M s. Fosca verg.
- 14 G s. Valentino
- 15 V s. Faustino
- 16 S s. Giuliana
- 17 D **Sessagesimo**
- 18 L s. Simeone
- 19 M s. Corrado
- 20 M s. Nemesio
- 21 G s. Eleonora
- 22 V s. Margherita v.
- 23 S s. Pier Damiani
- 24 D **Quinquagesimo**
- 25 L s. Cesario
- 26 M s. Porfirio v.
- 27 M Le Generi
- 28 G s. Gabriele dell'Add.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - Cart. 44

n. 6) Rispondenti Michele Daverio
Ill.mo Sig. Sig. Pron col.mo:

E' effetto della consueta precauzione di V.S. Ill.ma l'avermi trasmessi li fogli lasciati in Segreteria del Vic. Gen. di Mons. Vesco di Como, e l'avermi col suo preg.mo foglio del 22 corr. interpellato, se l'intelligenza da me avuta col medesimo era conforme all'estensione dei predetti fogli.

Esaminati da me li medesimi, trovo, che l'intenzione del prefato Vic. Gen. e che si faccia un nuovo decreto per maggior chiarezza e spiegazione delle providenze date in virtù delle risoluzioni prese da la Giunta nella sessione tenuta avanti S.A.R. io giorno 1 del cadente. Io non sono stato né posso essere in questa intelligenza, perché non vedo la necessità e convenienza di fare l'accennato decreto.

La dichiarazione, che si ricerca dell'abito o sottana clericale, del servizio volontario alle funzioni ecclesiastiche nella maniera in addietro praticata, cioè mediante l'intervento alla chiesa cattedrale, la precisione che nelle arti meccaniche debbano istruirsi soltanto gli inabili alle scienze, la restrizione, che si vuole della risoluzione fatta in causa di stato agli alunni soltanto dello stato regio, sono tutte in mio senso modificazioni inadmissibili per una parte, e per l'altra il decreto della Giunta in tutta la sua estensione è rigorosamente a termini della fondazione, ed ancorché il coll. Gallio non possa, né debba ritenersi per seminario clericale non è perciò proibito, né si proibisce di ricevere ed educare persone con abito e vocazione clericale, come succede in tutti gli altri convitti laicali, a tenore di quanto ho avuto l'onore di dire nel mio voto del 15 corr.

La dichiarazione poi, ossia modificazione riguardante la deputazione del R. Luogotenente non esige nuovo decreto, potendosi ottenere l'istesso intento nell'estensione della patente del prefato R. Luogoten. a tenore di quanto ho rilevato nel prefato mio voto.

Si potrà pertanto nella succennata patente inserire, che il R. Luogoten. dovrà intervenire alle Congregazioni in qualità di Condeputato senza verna precedenza agli altri, ma servato lo stile ordinario delle sessioni della Congregazione del collegio, con facoltà però di rappresentare tutto ciò, che troverà conducente al buon governo del L.P., ed alla difesa della R. Giurisdizione, e con espressa condizione, che il medesimo debba in qualità di R. Luogoten. firmare

il bilancio dello staté attivo e passivo del collegio Gallio da trasmettersi annualmente alla Giunta econome in esecuzione del R. dispaccio di S.M. dei 5 IX 1771 con fare altresì in detta patente onorevole menzione di Mons. Vescovo. Il rimanente delle ricercate spiegazioni é coerente alle sp. disposizioni già date. Può e deve la Congr. ordinarle ed eseguirle, né esige nuovo schiarimento, che in qualsivèglia caso potrà sempre darsi da S.E. per lettera, ed ordine al R. Luogoten., senza nuovo decreto.

Con tutto il rispetto ecc.

Milano 28 VII 1772

div.mo ser.

Michele Meverio

all'Ill.mo Sig. ab. Segr. Salvadori.

Arch. Stato Milano - Studi p. mod. - cart. 44

n. 9 d) Eccellenza:

Le veneratissime lettere di V.E. del 1 andante mi portano un nuovo segnalato favore per l'esimia benignità onde si é degnata comunicarmi per copia le patenti di Delegazione del R.L.I. al coll. Gallio, e le istruzioni date al medesimo sig. L.I. Maggiore però si é quello che ho rilevate dall'une e dell'altre pei graziosissimi riguardi in esse espressati e per la mia persona, e per le mie convenienze. Quanto perciò si accrescano e si moltiplichino in me le strettissime obbligazioni che per tanti altri motivi le debbo e professo, non ho modo a spiegarlo bastevolmente. Degnasi nonostante V.E. di riconoscere negli umilissimi ringraziamenti che gliene rassegno il di più di cui le son debitore per sì generose beneficenze, e qui implorandomi continuata vieppiù sempre la validissima sua protezione in atto del maggior ossequio ho l'onore di confer armi

di V.E.

Masino 10 8 1772

um.mo dev.mo obb.mo ser.

Giambattista vescovo di Como

al Sig. Co. Carlo de Firmian Min. Prensip. di Milano

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPITO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia; nel caso di due per famiglia); il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio; da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1925 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1925, Reg. 5 E fo. 339 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annessi al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 152 del 20 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Fare frusco a tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annessi al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 12 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere delle materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

È pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui valli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 358.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 13-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo trattenere in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

n. 11) Supplica dei Deputati delle Tre Pievi:

Li Deputati delle Tre Pievi superiori di Gravedona, Dongo e Sorico del co tado di Como espongono che nel 1583 sia stato eretto in Como il collegio detto Gallio sotto la direzione dei PP. Somaschi, ed amministrato da cinque Deputati a horma della Bolla Immensa Dei Providentia del S. Pont. Gregorio XIII sotto legge che degli alunni da riceversi più o meno secondo le circostanze dieci fossero delle dette Tre Pievi senza alcun vincolo allo stato ecclesiastico, qual ebbe origine nel 1629 da un decreto della Congr. di Propaganda Fide approvato da Papa Urbano VIII. Si dolgono pertanto li detti Deputati perché da tanti anni sia talmente negletto un tal privilegio, che presentemente se ne annoverino solo due, che lo godino, quando che di 30 studenti se ne confino 17 dello stato svizzero; e però implorano da S.M. provvidenza per poter rientrare le dette Tre Pievi nel possesso dell'antico incontrastato diritto in tutta la estensione della surriferita Bolla Pontificia. Tanto più che dal zelo, con cui veglia il moderno vescovo di Como all'ottima educazione di quella gioventù non possono li supplicanti se non che sperare le più felici conseguenze.

Si è fatta lettura al Firmian

Si è rimessa la supplica a Mons. Vescovo.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

n. 12 a) R.I. Cons. di Goerbo:

Per fare la liquidazione dei conti e della sostanza del coll. Gallio spedi la R. Camera il Ragionato Tassani, quale con tutta la premura ed esattezza rilevò le rendite e i pesi che devono essere incorporati al Fondo della pubbl. istr.: presenterà il med. alla R. Camera dei conti le dettagliate sue operazioni relative a fondi e capitali, giacché nei libri non si è trovato che vi fossero dei mobili inservienti agli alunni, ed appartenenti alla sostanza amministrata dalla cessata Congregazione. Da quanto ho potuto rilevare dai libri la pred. entrata depurata dai carichi e riparazioni dovrà ammontare alla somma circa di L. 14.000. 30 erano gli allievi, er i quali la Congr. compreso tutto spendeva la somma

Gio. Ant. Gentile di Dondo

di L. 17.487 circa; onde veniva a costare ciascuno L. 382.18

Ho scritto a tutti gli alunni distintamente; dissi agli esteri che avendo ordinato S.M. che abbino a cessare subito gli alunni del coll. Gallio, il R. Consiglio nel darmi tale notizia mi comandava di partecipare la sovrana determinazione, che doveva servir loro di direzione; ai nazionali soggiunsi che qualora presentassero al R.I.C. 1) certificati del talento, applicazione e costumi saranno facilmente considerati, quando dall'esame consti che possano meritar riguardo.

Negli annessi fogli umilio le distinte note degli alunni nazionali e esteri. Relativamente al fabbricato del Gallio e vigna annessa che si devono rilasciare ai PP. Somaschi per un canone da corrisondersi dai med. in via equitativa e moderata fatte le deduzioni e compensi che potranno loro competere, nulla posso per ora subordinare al R.I. Consiglio. Tosto che avrò le rispettive perizie e i giustificati rilievi dei PP. Somaschi, coll'quoto delle carte della cessata Congr vedrò di mettere in netto l'affare, e mi darò la premura di umiliare le rispettive occorrenze.

Como 13 X 1787

Pietro Tom. Giani

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

n. 12 b) Nota degli alunni nazionali:

Coduti Francesco di S. Bartolomeo Como

Pietro Prata Pizzato di Gera

Molinari Govv. di Lezzeno

Pietro Silo di Lemna

G us. Cairolì di S. Maria in Como

Carlo del Pero di Gravedona

Franc. Tarone di DomasoLiberaLe Gentile di Dongo

LiberaLe Gentile di Dongo

Bart. Taròni di Domaso

Gius. Ranghero di Gera

Carlo Medici di S. Giacomo in Como

Giov. Gius. Felolo di Domaso

Bart. Felolo di Domaso

Gaetano Manzi di Crema

Gio. Ant. Gentile di Dondo

CONDIZIONI GENERALI

7 C 8. Romualdo

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco, co alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

CONTROLO DEI POSTI per partenza dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Imbarco). — I viaggiatori fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia; nel caso di due o più persone, il secondo con compenso pagano un quarto dell'importo del biglietto di passaggio); da 1 a 6 anni non compiuti pagano un quarto del prezzo; da 6 a 10 anni non compiuti pagano mezzo prezzo; oltre i 10 anni pagano intero.

TRATTAMENTO DI FAVOLA. — D. M. 18 Maggio 1928 registrato alla corte dei Conti del Friuli in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella Gazzetta Uff. datale N. 122 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è fornito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Barro e marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nel viaggio si tratti di un quarto di notte. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Le tabelle A, B e C e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, alla per cui che concernono il trasporto.

Le tabelle A, B e C e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, alla per cui che concernono il trasporto.

Il biglietto deve contenere esattamente effetti di suo permesso del passeggero, eccedendo sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il passeggero deve contenere esattamente effetti di suo permesso del passeggero, eccedendo sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono occorrere al bagaglio per infortunio o diletto o indugiato come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Capitano della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Diritti sui colli: Tutti i colli, compresi quelli a mano, dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'Imbarco e della Nave.

Imbarcazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicare nel manifesto del Porto; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 288.

Art. 1. — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 13-11-1919 n. 2205 convertito in legge con la legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono applicabili anche alle compagnie di navigazione italiane.

Art. 2. — Le controverse previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controverse in materia di lavoro.

Per tutte le controverse che potessero sorgere, la Società si riserva a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPITO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia); nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio; da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1928 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1928, Reg. 5 E fe. 359 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 162 del 29 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere amministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. **Vino:** un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle libate e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero. È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre la infrazione sarà punita dalle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

È pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per ipotecarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 358.

Art. 1 — L'Art. 23 e gli articoli dal 57 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 13-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

Nella sopradetta Bolla di fondazione non trovasi giammai nominato mantenimento di chierici, bensì sempre fanciulli più poveri di tutti, tra quali sempre si debbono preferire gli orfani, da riveversi li fanciulli dell'età di 10 anni e da educarsi sino ai 18.

Ai PP. Somaschi la detta Bolla assegna scudi 160, ed il fruttato della vigna calcolato scudi 40.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

n. 16 a) Disposizioni per l'adempimento di quanto resta comandato dalla Corte e stabilito a riguardo del collegio circa la soppressione dell'alunnato.

Ill.mo e Rev.mo:

Volendo S.M. estendere le massime generali, che già sono in corso nei suoi stati ereditari di Germania, ha ordinato che siano incorporate al Fondo per la pubbl. istr. tutte le rendite in origine destinate a mantenere gratuitamente la gioventù nei collegi di Lombardia, per convertirle in tanti stipendi a favore di studenti nella R. Univ. di Pavia; epperò in conseguenza della relativa sovrana disposizione deve cessare il coll. Gallo, ed essere applicato quel patrimonio negli usi come sopra indicati. Nell'assegnazione di questi stipendi il R.I. Cons. avrà speciale riguardo a quei giovani nazionali, che ora sono in possesso della piazza gratuita in collegio sempreché presentino i certificati del loro talento, applicazione e costume; come pure successivamente saranno preferiti gli orfani comaschi, e quelli delle Tre Pievi in corrispondenza del numero precisato dalla fondazione, sempreché abbiano le richieste condizioni.

A quest'effetto ho l'onore di prevenire V.S. Ill.ma e Rev.ma del sovrano decreto, affinché si compiacca di parteciparlo ai SS. Deputati, e disporre per il rendimento dei conti, che saranno ricevuti da cotesto R. Ammin. per applicare la sostanza alla massa nazionale dell'asse destinata per dote di studenti nazionali.

Tuttoché poi a norma degli ordini di S.M. sia abolito il coll. Gallo, pure di R.I. Consiglio farà rilasciare il fabbricato, mobili di ragione di detto collegio, e vigna annessa alla Congr. dei PP. Somaschi sotto un equitativo e condecante canone, essendosi i medesimi lodevolmente determinati a continuare una casa di educazione civile a comodo pubblico.

n. 16 h) Partecipazione data dal Vescovo agli Amministratori per la soppressione del collegio e rendimento dei conti.

Eccellenza:

A pronto disimpegno dei superiori ordini di V.E. manifestami con la stessa lettera del 2 corr. io vengo di avere comunicata originalmente la stessa lettera a questi amministratori del coll. Gallio, i quali si faranno un dovere di puntalmente prestarsi a tutto ciò che loro prescrive nella medesima lettera, ed io innante ho l'onore di rafferarmi col più distinto ossequio

Como 4 X 1787

di V.E. um.mo dev.mo obb.mo ser.

G.B. vescovo di Como

n. 18 a) R.I. Consiglio:

Rassegna l'amministratore l'esibito dei Somaachi

quali implorano che nel debito che loro hanno liquido e certo verso del vacante venga compensata la somma di L. 284.4 dai medesimi spesa verso alcuni alunni dell'ora soppressa o.p.

Frese le più accertate informazioni da M^{ns}. Vescovo, e dagli altri cessati Deputati della med. o.p. trovò l'ammin. che analogamente alla lettera di fondazione soleva costantemente la Congr. pagare quelle spese, che per sollevare dalla necessità gli alunni abbisognavano riguardanti o il vestiario o i necessari libri. Trovò in 2° luogo, come di ciò veniva incaricato il Superiore dei Somaachi, quale faceva dette spese in dettaglio, e secondo la necessità, che giornalmente osservava, quali spese poi alla fine dell'anno erano senza replicare corriposte dalla ora cessata Congregazione. Rimane certo pertanto, che l' Congr. fosse nel sudd. costume; altronde i Somaachi giusta il costante sistema e giusta l'ordine della medesima fecero dette spese colla massima buona fede.

Como 12 VII 1788

Pietro Tom. Gianì ammin.

Per tutte le controverse che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.
Art. 2. - La controverse previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo, sono devolte alla competenza della Società, secondo le norme comuni, salvo a che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione arbitrale.
Art. 3. - L'Ar. 29 e gli articoli dal 37 al 54 del R. U. della legge sull'Amministrazione del Porto d'Imbarco, del 17 Aprile 1825 n. 473 sono applicati.
Art. 4. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 5. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 6. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 7. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 8. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 9. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 10. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 11. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 12. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 13. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 14. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 15. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 16. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 17. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 18. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 19. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 20. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 21. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 22. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 23. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 24. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 25. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 26. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 27. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 28. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 29. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 30. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 31. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 32. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 33. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 34. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 35. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 36. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 37. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 38. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 39. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 40. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 41. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 42. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 43. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 44. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 45. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 46. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 47. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 48. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 49. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 50. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 51. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 52. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 53. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 54. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 55. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 56. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 57. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 58. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 59. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 60. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 61. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 62. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 63. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 64. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 65. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 66. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 67. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 68. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 69. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 70. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 71. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 72. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 73. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 74. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 75. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 76. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 77. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 78. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 79. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 80. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 81. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 82. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 83. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 84. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 85. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 86. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 87. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 88. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 89. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 90. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 91. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 92. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 93. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 94. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 95. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 96. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 97. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 98. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 99. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.
Art. 100. - Il passagiero che non dichiara la merce e responsabile delle multe inflitte dalla Amministrazione.

CONDIZIONI GENERALI

n. 19) Alla Commis. eccl. e degli studi:

Eccitata la R. Camera dei conti con

decreto 24 aprile p.p. sull'insinuato della R. Commis. eccl. e degli studi a quella delle Pie Fondazioni ad indicare la somma occorrente per il mantenimento di sei orfani comaschi nell'orfan. di S. Pietro in Gessate a carico dell'o.p. Gallio, ha riscontrato, che avuto riguardo anche alle spese del trasporto da Como a Milano si può stabilire annue L. 300 per ciascun individuo, e così in tutto L. 1800 all'anno. Il capitale poi corrispondente alle accennate L. 1800 regolato al 3 e mezzp % ralevare L. 51428.11.6, ma riflettendo che tale sborso sarebbe al presente qualche difetto alla cassa di Religione, opina perciò, che per ora potesse esser meglio, che venisse annualmente corrisposta la somma delle L. 1800. La Commis. dei LL. PP. non avendo alcuna difficoltà comunica all'Eccl. il progetto, acciò quando essa si unifici, come credè, voglia compiacersi di disporre che detta annualità venga corrisposta all'orfan. di trimestre in trimestre anticipatamente, trattandosi di asseguo alimentare, cominciando il pagamento del 1° trimestre dal prossimo luglio, giacché essendo già stati nominati li sei orfani comaschi, che devono entrare nell'orfanotroffio, si avvisa sotto questa data la R.I.P. di Como di dare le opportune disposizioni per il di loro trasporto.

14 VI 1788

CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI.

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in caso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio-passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPLETO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigrazione): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia); nel caso di due ragazzi da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1928 registrata alla corte dei Conti il 13 Luglio 1928. Reg. 3 E fo. 359 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 15 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Uff. » N. 182 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. **Vino:** un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 15 Maggio 1911 restano in vigore in quanto sono compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero. E' fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze, menovate dalla insussistenza di questa disposizione.

E' pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza o difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Effetti sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 358.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 13-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

Arch. Stato Milano - Studi p. mod. - cart. 44
a Mons. Vescovo,

Si sono date le opportune disposizioni per la consegna delle sostanze appartenenti a cotesto coll. Gallio alli due delegati del ripristinato Capitolo indicati nel pregiato foglio di V. D. Ill. ma e R. ma dei 10 c.m.

24 IX 1791

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

B-8) Nel nome del Signore 1791 il giorno di...del mese di...

Ripristinata in conformità delle sovrane disposizioni la Congr. del coll.

Gallio a tenore della ven. lettera di S. E. il Sig. Co. di Wilzek del giorno

4 IX 1791 e passata la suddetta Congr. all'elezione di due individui nelle

persone dei nobili Sig. Arcidiacono D. Luigi Volta e D. Carlo Ciceri per ricevere le sostanze appartenenti alla stessa, come dalla succennata lettera, e

atto di elezione d'inserirsi abbasso sotto li nn. I e II.

In coerenza degli ordini abbassati al R. Ammin. del Fondo di Religione di combinare l'ordinato rilascio e rispettiva accettazione delle sostanze colle condizioni superiormente ordinate, come dai decreti d'inserirsi abbasso sotto i

nn. III e IV, sono passati li surriferiti delegati ed il prefato R. Ammin.

al presente istrom. con cui l'ill. mo Sig. Don Pietro Tom. Giani Prop. dell'insigne collegiata di S. Fedele e R. Ammin. Prov. del Fondo di Religione in

Com spontaneamente ecc. et in ogni altro miglior modo ecc. ha consegnato e consegna alli nob. sig. Arcidiacono don Luigi Volta e don Carlo Ciceri Deputati

Delegati dalla Congr. del coll. Gallio, come dalla surriferita ordinazione qui

presenti, che stipulano et accettano a nome ed utile della sudd. Congr. nominatamente tutte le sostanze di detto coll. Gallio da esso R. Ammin. al presente amministrato con tutti li documenti riguardanti cominio, possesso e

godimento delle sostanze med. diffusamente descritte nello stato d'inserirsi abbasso n. V.

Dippiù gli detti Sig. Arcidiacono D. L. Volta e don C. Ciceri Deputati Delegati hanno riconosciuto e riconoscono, approvato e approvano l'amministrazione di dette sostanze del corr. 1791 del suddato sig. Amministratore tenuto, avendo gli sudd. Sig. Deput. Deleg. affettivamente avuto e ricevuto tutto l'introito della sudd. ammin. dagli med. sig. Deput. Deleg. passato al loro agente risultante dalla nota d'inserirsi abbasso n. VI.

... dietro in Cassate sino

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in caso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPITO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia); nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio; da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto intero; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni pagano un posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1925 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1925. Reg. 5 E fo. 339 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Pirascati in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè e caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto sono compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 700 Kic di bagaglio, purchè questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

E' fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

E' pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 258.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 15-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

Riservandosi li Sig. Deputati Delegati a ricevere dalla R. Camera dei Conti e da chi ne sarà delegato il rimanente della sostanza di pertinenza della stessa Congreg.

Atteso il quasi rilascio, ricongruizione di amministrazione, e ricevuta dell'introito di essa, li sullodati nob. Sig. Deput. Deleg. hanno fatto e fanno a nome della Congr. del coll. Gallio al sudd. R. Ammin. Prop. Don Pietro Tomiani qui presenta che stipula ed accetta ogni e più ampia liberazione. Le quali cose dal sudd. R. Ammin. Prov. si sono fatte, e si fanno colle seguenti condizioni:

1) che debbano continuare a carico del coll. Gallio gli assegni letterari fatti sull'asse del coll. med. sino alla scadenza dei rispettivi loro termini, ed a proporzione, che andranno cessando, si dovranno ammettere al godimento delle piazze gratuite di loro competenza, non meno i Valetellini e Chiavennaschi, che quelli delle Tre Pievi di Gravedona, Dongo e Sorico, e della città di Como in parte, ed in parte della diocesi svizzera formanti in tutto il n. di 30 piazze.

2) Resterà fermo il contratto di livello del caseggiato del collegio stipulato dalla legittima autorità coi PP. Somaschi che lodevolmente hanno assunta l'educazione della gioventù corrispondendosi dai med. Padri il canone livellario alla Congr. come un ramo d'entrata.

Le quali convenzioni li sudd. nob. Sig. Delegati hanno promesso sotto li beni del, sudd. Coll. Gallio di eseguire e mantenere rimossa ogni eccezione. Li quali SS. Deleg. Deputati Arcidiacono don L. Volta e don C. Cicari, e R. Ammin. hanno giurato alla forma del N.R.G.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

n. 14-b) Si è fatto sollecito il M.P.C. di rimettere al R. Ammin. del Fondo di Religione di Como gli allegati alla nota della R. Camera dei Conti del 5 corr. dic. affinché il med. ne faccia nei convenienti modi e colle opportune cautele la consegna alla Congr. dei Deputati del ripristinato coll. Gallio a compimento dell'ordinato rilascio della sostanza allo stesso collegio appartenente. Avendo poi presi in considerazione li dubbi savamente eccitati dalla R. Ammin. nella sud. nota, ha dichiarato: 1) che debbano essere continuati gli assegni agli orfani attuali in questo orfan. di S. Pietro in Gessate sino

CONDIZIONI GENERALI

Accettando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPUTO DEI POSTI per parichze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia); nel caso di due ragazzi da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 6 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni pagano un quarto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1925 registrato alla corte dei Conti il 2 Luglio 1925, Reg. 5 E fa. 339 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 15 Maggio 1911 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 20 Giugno 1911 sono abbreviate.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 15 Maggio 1911 sono abbreviate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (sciatta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, col pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Le tabelle A e B e le istruzioni annesse al D. M. 15 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eccesso di bagaglio sarà tassato in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero. E' fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili, liquidi, sostanze corrosive, o di altro genere che possono essere nocive o dannose.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili, liquidi, sostanze corrosive, o di altro genere che possono essere nocive o dannose.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili, liquidi, sostanze corrosive, o di altro genere che possono essere nocive o dannose.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili, liquidi, sostanze corrosive, o di altro genere che possono essere nocive o dannose.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili, liquidi, sostanze corrosive, o di altro genere che possono essere nocive o dannose.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili, liquidi, sostanze corrosive, o di altro genere che possono essere nocive o dannose.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili, liquidi, sostanze corrosive, o di altro genere che possono essere nocive o dannose.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili, liquidi, sostanze corrosive, o di altro genere che possono essere nocive o dannose.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili, liquidi, sostanze corrosive, o di altro genere che possono essere nocive o dannose.

all'epoca del tempo prescritto per l'educazione degli orfanelli. 2) che debbano pure sino al compimento degli studi teologici godere dell'assegno i chierici, che sono stati stipendiati sull'asse del collegio, giacché in fondazione l'asse med. era obbligato tanto a favore dei poveri fanciulli per abilitarli ad apprendere le arti o i mestieri, quanto di quelli che vorrebbero iniziarsi nel sacerdozio, ed altronde S.M. ha ordinato, che siano continui a tali assegni sino al termine prescritto nella concessione. 3) se le L. 5333.10 ricavate dalle scorte alienate, che sono entrate in cassa della pubbl. istr., esistono e non sono state impiegate a frutto, sene dovrà fare il conveniente rimborso, qualora poi fossero state consultate prima della ripristinazione del collegio, non trova il Magistrate in questo caso un fondato motivo per la reintegrazione. Si insinuano pertanto alla V. Ca. era le succennate dichiarazioni, perché voglia compiacersi farne il conveniente uso nelle successive operazioni di suo istituto, avendole partecipate al sudd. R. Ammin., e col mezzo del med. anche alla Congr. del collegio

Milano 17 XII 1791. Bovera.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

n. C-ic) Eccellenza,

Ricevuta la lettera di V.E. dei 5 ottobre datata da Mantova con la annessa supplica del sig. Duca d'Alvito ho questa comunicata a Mons. nostro vescovo, e mi sono subito dalla mia campagna in Valtellina portato a Como per assistere e proporre detta supplica alla Congr. ammin. del coll. Gallio per da questa riportarne il suo parere che qui chiuso ho l'onore di a V.E. trasmettere in esecuzione del mio dovere.

Imploro dall'innata bontà dell'E.V. un benigno compatimento se ardisco di fare alla stessa presente, che quell' volta la supplica del sig. Duca d'Alvito sortire dovesse il desiato effetto, decadrebbero dalla loro osservanza ed il dispaccio di S.M.I.R.A. dei 26 VII 1770 nel quale si vuole ridotto lo stato del coll. Gallio alla originaria sua primaria istituzione, e le altre savie providenze consecutive, e particolarmente il settimo degli appuntamenti voluti dalla R. Giunta Econ. del 1 VII 1772 nel quale opportunamente aboliscasi l'uso delle private elezioni degli alunni, uso non voluto della Bolla di erezione emanata dal Papa Gregorio XIII, che ordina doversi fare le

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPUTO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia); nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'imposto del biglietto di passaggio; da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1923 registrato alla corte dei Conti il 2 Luglio 1923, Reg. 3 E fo. 329 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

In più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle libbre e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

È pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per inaffidabilità e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Comandante di bordo per indicarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1925, N. 358.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 13-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione specializzata, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

elezioni degli alunni collegialmente, e non privatamente dai singoli Deputati, come dal tenore della stessa Bolla esposto già nel parere della Congr. e che una volta concesso a uno dei Deputati dovrebbe estendersi agli altri pure, giacché nella Bolla consideransi indifferentemente.

Degnisi V.E. attribuire al solo zelo, che nodrisco per l'esecuzione dei di lei comandamenti, ed alla naturale mia semplicità, che mi fa chiamare le cose pel loro nome, la libertà, con cui le scrivo il debole mio sentimento, prontissimo del resto ad eseguire quanto all'E.V. piacerà prescrivermi e qui facendole una riverenza con rispettosissimo ossequio sono di V.E.

Como 2 XI 1792

um.mo div.mo obb.mo ser.

Pietro Paolo Paravicini R. Luogoten.
del coll. Gallio

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

C-1a) Al Duca d'Alvito - 5 X 1772

Si compiacque V.E. col suo preg.mo foglio del 13 del p.p. mese di rimettermi un memoriale da presentarsi a S.M. l'Augustissima mia Padrona, qualora io trovassi giusto e regolare le suppliche contenute nel med.; ad oggetto per tanto che io possa giudicare della giustizia e regolarità sudd., e di poter dare a V.E. una risposta adeguata alla confidenza che ha in me, ho eccitato la Congr. del coll. Gallio a dimi le sue occorrenze; frattanto però non posso dissimulare di dirle che in occasione della dalla Giunta Econ. tenutasi avanti S.A.R. fu ordinato tra gli altri regolamenti tutti tendenti a ripristinare il coll. Gallio ai termini della fondazione, che la nomina degli alunni dovesse farsi collegialmente, e si riconobbe allora, che tale era la lettera e lo spirito della stessa fondazione, che non admette altresì all'intervento della Congr. ammin. il rappresentante dalla famiglia Gallio, se non personalmente, e non per mezzo di procuratore, circostanza ancorché rimarcata colle antecedenti contestazioni, non è però cadute sotto deliberazione. Mi riservo a suo tempo di parteciparle il risultato, e frattanto con sententi del più perfetto ossequio passo a dichiararmi.

In obbedienza ai ven. comandi enunciati a nome del R. Gov. da cotesta E. R. Giunta Econ., la Congr. preposta all'ammin. del coll. Gallio si fa un dovere di sottoporre alla stessa le ragioni, che appoggiano il quasi patronato della famiglia Gallio sopra detto collegio. Rileva pertanto un tale diritto in origin sua dalla Bolla d'erezione del suddetto collegio accordata nell'anno 1583 dalla s. mem. di Gregorio XIII, dalla qual Bolla risulta essere deputati all'ammin. del prefato collegio il Veacovo di Como, il primogenito o in di lui difetto l'ecclesiastico della famiglia Gallio, uno dei Nobili, uno del Capitolo, e il rettore dello stesso collegio; della qual Bolla si rassegna e pia stampata, trovandosi l'originale nell'archivio di S.EK il Sig. Duca d'Alvito, il quale non mancherà di prodursi in caso venga richiesto. Alla concessione poi di questo quasi patronato diede occasione la cessione spontanea per tale oggetto fatta della Commenda di S. M. di Ronдино e di quella di S. Marino fuori le mura del sig. Card. T. Gallio e dall'ab. Marco Gallio suo nipote, a quella sostituito. L'annuo eddito di tali abbazie era di di 1200 ducati d'oro di camera, il che pure ricavasi dalla Bolla già accennata, e di molt'anni si anticipò il mantenimento degli alunni per la liberalità di quei Signori. Dalle quali giustificazioni pare risulti non destituito di plausibile fondamento il detto quasi patronato. E avvegnaché una tale pia fondazione non sia, per quanto consta, corredata dal R. Placet, forse perché a quei tempi non esigevasi, non è però probabile il supporre ignorata dal R. Gov. una istituzione così luminosa, se si abbia principalmente riguardo alla gratuita distribuzione del sale concessa al prefato collegio, e goduta dallo stesso sino a questi ultimi tempi, siccome rilevasi dai libri dell'ammin. Le quali ragioni lusingasi la Congr. del coll. Gallio siano per meritare i benigni riguardi di questo R. Gov., al quale rispettosamente le umilia, nella speranza singolarmente voglia degnarsi di prendere in qualche considerazione la suddodata famiglia Gallio cotanto benemerita di questo Stato per le insigni benefiche erezioni fatte a sollievo della povera e travagliata umanità.

gnazio Marygnoni Deleg. della Congr. del coll. Gallio

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPUTO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia); nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio; da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1928 registrato alla corte dei Conti il 11 Luglio 1928, Reg. 3 E. fo. 133 relative al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIA Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

È pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del porto.

Il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 358.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 15-11-1919 n. 2295 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata.

Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPUTO DEI POSTI per partenza dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uso per famiglia); nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio; da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1928 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1928, Reg. 5 E. fo. 349 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, e la minestra e in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Passo franco a tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911, restano in vigore in quanto sono compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

E' fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. Le streggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, a ogni titolo, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

E' pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Comandante di bordo per indicarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1920, N. 268.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 15-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 478) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

Arch. Stato Milano - Stusi, p. mod. - cart. 44

(C-3f) Eccellenza

in risposta al ven. foglio di V.E. in data del 7 corr. mese, con cui si degnò comunicarmi le rappresentanze fatte a S.M. dei Deputati delle Tre Pievi superiori di questo contado relativamente ai 10 alunni in questo coll. Gallio competenti ai nazionali delle stesse Pievi in vigore della Bolla di Gregorio XIII, ho l'onore di significare a V.E. che sin dal principio del mio governo di questa diocesi si fece da me presente la detta Pontificia disposizione ai SS. Deputati di detto collegio, e per quanto io so quella ebbe il suo effetto in questi ultimi anni con tutti quei soggetti delle anzidette Pievi presentatisi coi necessari requisiti per essere ammessi tra gli alunni Galli, e così pure seguirà in quest'anno nuovo scolastico a due dei sudd. nazionali, che al tempo prefisso fecero legittima richiesta di essere a parte dei sudd. 10 alunni, e provvidenza eguale avranno pur sempre in avvenire gli stessi nazionali ricorrenti, purché forniti sian dei necessari requisiti.

Per quanto si rileva dei documenti contemporanei alla erezione del collegio, e specialmente dopo il decreto di Urbano VIII gli alunni Galli sempre furono obbligati a professare lo stato ecclesiastico, da cui per altro per antica consuetudine ognuno che vuole può dispensarsi mediante qualche discreta contribuzione al collegio. Tanto mi sono creduto in dovere di riferire a V.E. e con ossequio distintissimo ho l'onore di raffermarmi di V.E.

Como 13 X 1769

um.mo dev.mo ebb.mo serv.

G.B. Vescovo di Como

(C-3f) A Mons. Vescovo di Como

I Deputati delle Tre Pievi superiori di Gravedona, Dono e Soico di questo Contado hanno esposto a S.M. che nel 1583 sia stato eretto in Cpmo il collegio detto Gallio sotto la direzione dei PP. Somaschi e coll'amministrazione di cinque Deputati a norma della Bolla Immensa Dei Providentia del S. Pont. Gregorio XIII. Sotto legge che gli alunni da ricevere più o meno secondo le circostanze 10 fossero delle Tre Pievi senza alcun vincolo allo stato ecclesiastico, quale ebbe origine nel 1629 da un decreto della Propag. Fide approvato da Papa Urbano VIII. *cont. nel Plevi*

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPICCO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia); nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio; da 1 a 6 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 6 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1925 registrate alla corte dei Conti il 3 Luglio 1925, Reg. 3 E fo. 252 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annessa al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di III.ª Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè e caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (sciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. **Vino:** un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annessa al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

È fatto espressamente divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

È pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del toria; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 353.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 12-11-1919 n. 2265 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

che i detti Deputati hanno fatto perché da tanti anni sia talmente negletto un tal privilegio a segno che presentemente se ne annoverino solo due, che lo godono, quando che di 30 studenti se ne contano 17 delle Stato Svizzero, hanno implorato dalla M.S. la provvidenza, acciò che dette Tre Pievi possano rientrare nell'antico loro possesso. Dal zelo con cui V.S. Ill.ma e R.ma vegli all'ottima educazione di quella gioventù e dalla di lei giustizia si compromettono gli stessi ricorrenti il più felice esito alla loro domanda, ed a questa aggiungo anche la mia premura raccomandando a V.S. Ill.ma e R.ma quest'affare, che se esiste nelle circostanze che si descrivono, pare che possa meritare tutta la di lei protezione. E qui ai suoi stimmi comandi sempre disposto, passo a rassegnarmi con tutto il rispetto

(Eccellenza

a compimento dei ven. mi comandi da V.R. favoritimi nell'umilissimo suo foglio del 2 andante mese ho l'onore di riverentemente rassegnare in copie autentiche e qui acchiuse tanto la Bolla di Gregorio XIII fondatore di questo coll. Gallio, che il decreto di Urbano VIII per rapporto al quale supplico V.E. a peritarmi che sinceramente le notificassi come né dai miei antecessori né da me si praticò di obbligare gli alunni del sudd. collegio al giuramento prescritto in tal decreto, dopo il quale fu introdotto l'uso tuttora vegliante della sicurtà che ogni alunno presta per mezzo di persona ecclesiastica che si obbliga di rifare al collegio le spese degli alimenti dati all'alunno, qualora abbandoni lo stato ecclesiastico. In questo caso si suole bensì usare ogni facilità nell'effettivo rimborso delle dette spese, anzi molte volte per giusti riguardi nulla si pretende, come di fatto si è usato nei casi occorsi dacché io sono deputato, Se V.E. si degnarà onorarmi degli ulteriori suoi comandi, io unitamente agli altri Deputati avrò la ben dovuta premura di eseguirmi, e intanto con la maggiore venerazione mi pregio di essere

di V.E.

Como 8 I 1700- 1770

G.B. vescovo di Como.

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata.

Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco, alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPITO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito, uno per famiglia; nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio; da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1928 registrato alla corte dei Conti il 2 Luglio 1928, Reg. 5 E. fo. 329 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, escluso esclusum.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

E' fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere delle materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

E' pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 348.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 13-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

C-3t) Al Kaunitz

a consulta della Giunta Econ. emanò sotto li 6 8 1770 il Cesareo dispaccio, con cui S.M. degnossi di provvedere all'istanza delle Deputati delle Tre Pievi di Gravedona, Dongo e Sorico del contado di Como, che V.A. mi ha rimessa con suo preg.mo foglio dei 12 VI 1775 e che fu presentata alla Maestà dell'Imperatore. Ho dunque l'onore di dire a V.A. che la surriferita Real carta è stata eseguita in ogni sua parte; e che il maggiore E. Pietro Paole Paravicini destinato da S.A.R. il Ser.mo Sig. Arciduca Gov. per R. Luogoten. del coll. Gallio di Como invigila con ogni attenzione al buon governo del med. Difatti le cose camminano bene, e al R. Gov. non vengono riclami, e per parte delle sudd. Tre Pievi, né per parte di verun altra persona. L'essersi parlato del coll. Gallio nella sessione degli 11 dell'andante, fattasi avanti S.A.R. ha dato motivo alla presente, che potressè potrà servire di riscontro al surriferito foglio di V.A. alla quale rinnovo gli atti del più costante rispetto e ossequio.

V.F.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

C-4c) Copia di supplica alla R.I.C. di Vienna per la conservazione degli alunni nel coll. Gallio.

Nella fondazione fatta di questo Collegio dal Card. Galli già vescovo di Como, e diocesano di Valtellina e contado di Chiavenna furono specialmente e fra i primi chiamati a godere gli alunni 10 giovani di quelle due provincie, nei quali si verificassero le qualità voluto del fondatore. Le sinodi diocesane chossi aggirano intorno a questo, accennano che non a titolo semplicemente gratuito, ma piuttosto oneroso e compensativo furono concessi li detti alunni, ossia che le Provincie qualche diritto avessero alli beni aggregati a quella fondazione, ossia che cedassero in corrispettività di quei beni, che in dette Provincie si assegnarono all'a mensa vescovile, per la cui manutenzione e decoro erano disposti li beni della fondazione. Difatti sebbene i vescovà successori abbiano nella Valtellina e in Chiavenna alienati molti effetti e diritti della mensa e trasportati li capitali, nonostante anche oggi stiano esigano colà annualmente più di mille e duecento fiorini.

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.
Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza per la destinazione indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPITO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno sono esentati dal pagamento del biglietto (uno per famiglia); nel caso di due (per famiglia), il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di due ragazzi, da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni tutto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1928 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1928. Reg. 5 E fo. 329 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di III. Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Borro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere amministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno e la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il prezzo, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

È fatto espressamente divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare e distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, e di tenere ogni cosa, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

È pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli a mano e dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Comandante di bordo per indicarle nel manifesto del porto.

Il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 255.

Art. 1. — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 13-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2. — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

Dal tempo della fondazione sino allo scorso anno 1788 godettero li giovani studenti della Valtellina e Chiavenna costantemente li loro alunni, ai quali poi nel trasporto dei medesimi da Como a Pavia non ebbero alcun riflesso, e ne rimasero esclusi.

La fondazione, ungiusto titolo, e un più che centenario quasi possesso inducono nelle due Provincie uno dei più veri e legittimi gius patronati passivi, agli quali S.M. nelle sovrane sue ordinazioni benignamente volle che non si pregiudicasse.

Il sottoscritto però, a ciò specialmente deputato supplica questa R.I. Corte a degnarsi prendere in considerazione l'esposto, ed abbassare al Ministro Plenipot. della Lombardia austriaca quelle istruzioni che stimerà convenevoli ed analoghe all'alta protezione e beneficenza di cui S.M.I. quel Duca di Milano si è sempre degnata far sentire i più graziosi effetti alla Valtellina e Chiavenna.

Diego Guicciardi Deputato delle suppli enti Provincie.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

C-4d) Ill.mo ed Ecc.mo Sig.

Coll'occasione che si trovano qui per altri oggetti

due Deputati della Valtellina e di Chiavenna, esse hanno presentato alla M.S. la supplica qui unita per copia e diretta ad impetrare la ripristinazione dei 10 alunni della loro nazione nel coll. Gallio di Como, ove hanno esistito in virtù della disposizione del fondatore per il corso di più di due secoli, e sono stati soppressi nel 1788 anche senza ammettere i loro studenti alla partecipazione degli stipendi surrogati a favore degli altri mediante l'aggregazione di detto collegio al Seminario generale di Pavia.

Restà già ordinata da S.M. la ripristinazione dello stesso collegio sull'antico suo piede, e le med. nell'avermi rimesso la citata supplica dei due Delegati con particolare suo biglietto si è dimostrata disposta a deferire alla loro domanda.

Nel riandare gli antefatti, e nominatamente gli appuntamenti presi dalla Commiss. eccl. ai 14 2 1787 mi ha fatto impressione all'art. XI che tratta della soppressione di esso collegio che si esigeva una sovrana riconferma a favore degli alunni di dette due provincie, sul fondamento, che essi non avevano un positivo diritto per esser continuati almeno nella perfezione dei rela-

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPUTO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia; nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio); da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1925 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1925, Reg. 5 E. fe. 339 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, e la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. **Vino:** un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il pane, sia per la qualità delle libate e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

È fatto espressamente divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

È pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che possiedono con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 368.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 15-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 478) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

tivi stipendi, quando che la relazione generale pandatami contemporaneamente sullo stato dei diversi collegi di educazione, nell'oggetto del coll. Gallio non fissa la dispositiva della Bolla di Gregorio XIII del 1583, ove vengono espressamente assegnate 10 piazze delle 50 di fondazione a favor degli alunni Valtellini e di Chiavenna.

Comprendo bene che al giorno d'oggi e in tempi tanto diversi dall'epoca della fondazione non potendosi far conto sul numero delle piazze di prima istituzione, fra le quali 10 erano assegnate a quelli delle dette due provincie, sarà però sempre conforme all'equità non solo, ma anche alla dimostrata intenzione della M.S. il favorirle più che sarà possibile nella ripristinazione del collegio.

V.E. si prenda dunque il pensiero di disporre l'occorrente a tal fine, ed a sapermi dire le risultanze, per mettermi in grado a ogni caso a poterne rendere conto a S.M.

Sono colla solita distinta considerazione di V.E.

Vienna 10 2 1791

dxv.mo obb.mo ser.

K.P.

a Wilzeck.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44
C-4h) Copia di P.S. alla lettera 31 3 1791:

Con una delle sue lettere 5 mese

scadente si è data la pena di richiamare tutta la serie delle disposizioni date negli ultimi anni scorsi per la conversione delle rendite del coll. Gallio in Como, affine di dimostrare la regolarità della medesima. Io non ne ho mai dubitato, ben sapendo, che tutto si è fatto in esecuzione degli ordini positivi del defunto Sovrano. Ora che il Sovrano di lui successore, seguendo altre massime, più consentanee alle intenzioni dei fondatori, e diciamo pur francamente, meno arbitrarie, e meno violente, vuole la ripristinazione dei pii stabilimenti, per quanto essa può ancora effettuarsi, ed ha espressamente accordata quella del coll. Gallio, convien ristabilire anche l'esercizio del diritto passivo di chi l'aveva prima per essere ricevuto nel medesimo, come i valtellini e chiavennaschi per 10 piazze, se gli odierani redditi del collegio permettono il mantenimento del numero to

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPLETO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia); nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio; da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 13 Maggio 1925 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1925, Reg. 5 E fa. 353 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Panè fresco a tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annesse al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

E' fatto espressamente divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

E' pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza o difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Richieste sui colli: Tutti i colli, compresi quelli «a mano» dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del porto; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 358.

Art. 1 — L'Art. 23 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 12-11-1919 n. 2265 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 478) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

totale degli alunni, voluto dal suo fondatore.

V.E. nella sua lettera si dichiara persuasa di quanto sopra e disposta a procurarne l'esecuzione, solamente avverte, che a tal fine converrà attendere il termine degli stipendi, che sono stati assegnati a tanti giovani comaschi studenti in Pavia. La massima, che in ciò si è tenuta in Milano, non è conforme a queste di Vienna, ove non si sono accordati, né si accordano gli stipendi letterari che per un sol anno, vengono però di nuovo confermati a favore dello stesso giovane, se dalle testimonianze dei singoli proff. della sua classe, e dai saggi di pubblico esame, che egli deve subire, risulta degno della continuazione preferibilmente ad altri.

R.L.

Eccellenza

(64) La ven. lettera di V.E. dei 8 corr. è stata da me comunicata a questo ecc.mo e R.mo Mons. Vescovo, cui per la più pronta esecuzione dei comandi di V.E. in quella contenuti feci istanza per l'unione della Congr. amin. del coll. Gallio, affinché si ordinasse da questa, che per la inalterabile loro osservanza venissero dal cancelliere registrati nei atti. Non potevo però tale Congr. unire si tosto (come mi si dice dall'istesso Prelato) per l'assenza, dalla città di qualche deputato, ho creduto essere del mio preciso dovere di rendere inteso il P. Prep. del coll. Gallio, e dei ordini di V.E., e che, ritenuto non essere detto collegio un convitto ecclesiastico, debbano d'oggi in avanti non intervenire gli alunni all'ufficiatura e funzioni della cattedrale; riservandomi di insinuare alla prossima Congr. di fissare per gli alunni un abito uniforme di colore modesto, ed a quei soli volontariamente iniziati nella milizia eccles. permettere di portare l'abito clericale, anzi il risultato di tale Congr. non mancarò di subordinare all'E.V.

Faccio all'E.V. gli miei più umili ringraziamenti, perché si sia degnata colla precisione delle dette superiori determinazioni di togliere quel poco di disparere, che tra il Prelato qual capo della Congr., e me qual R. Luogotenente poteva su tale bisogna, e qui col più profondo rispetto sono dell'E.V.

Como 16 3 1774

ADM - *Stef. mol. - art. 44*

um.mo serv.

Pietro P. Paravicino R. L.

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in caso indicato. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPITO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia); nel caso di due per famiglia, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio; da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1928 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1928, Reg. 3 E (e. 358) relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Pirasci in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annessi al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 152 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIA Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

Di più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. **Vino:** un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annessi al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

E' fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

E' pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta ed nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Comandante di bordo per indicarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 352.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 13-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo trovarsi in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

C-4b) A Parrovicini - 28 VI 1774

Dall'ordinazione di cotesta Congr. del coll.

Gallio accompagnata da V.S. Ill. ma con sua rappresentanza dei 18 del corr. è restata intesa S.E. il Sig. Co. Ministro Plenip. Capo della R. Giunta Econ. come gli alunni di detto collegio siano stati dispensati dal servizio della cattedrale, e come siano stati i chierici dai laici, mediante la diversità dell'abito, che successivamente si renderà uniforme nei secondi. Trovando dunque che il decreto della Congr. è relativo alla fatta insinuazione, però mi comanda di riscriverle, che voglia compiacersi di manifestare alle med. Congr. il suo superiore gradimento di S.E. e della Giunta. Profitto di questo incontro ecc.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

P.S. alla lettera 22 X 1787

5) Nell'informarmi il sig. Ministro Plenip. Co. di Wilzek con una sua 15 corr. delle disposizioni date per l'incorporazione delle rendite del coll. Gallio in Como al fondo per la pubbl. istr. per convertirle in stipendi a favore di giovani studenti sull'università di Pavia; egli mi ha pure fatti presenti due articoli, sui quali la Commiss. eccl. e degli studi desidera le ulteriori direzioni.

Ritenuta l'alternativa della fondazione di detto collegio di dare l'educazione nelle lettere umane e nelle scienze, ovvero anche nelle arti, qualora gli orfani già nominati mostrassero poca idoneità o voglia a continuare negli studi, sembra alla Commiss. che una porzione dei proventi, destinati da S.M. per stipendi, come sopra, possa rilasciarsi a favore di alcuni orfanelli comaschi per collocarli nell'orfanotrofio a fine di poter apprendervi qualche arte o mestiere. Conviene distinguere gli stipendi di nuova creazione, formati o da formarsi secondo la mente di S.M. con fondi liberamente disponibili, quali sono i nuovi ed avventizi, dagli altri stipendi di antica istituzione; i primi devono, in seguito appunto della massima sovrana, servire soltanto per la gioventù, che applica agli studi di umanità e delle scienze; gli altri seguono la primitiva loro destinazione, con che però si ha da vedere, se quella è stata chiaramente espressa dall'autore della pia fondazione o

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri.

Il presente biglietto è personale ed è valido soltanto per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPITI DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia; nel caso di due per famiglia, l'secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio); da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TRATTAMENTO DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1928 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1928, Reg. 5 E fo. 358 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Pirosani in servizio di emigracione.

Le tabelle A e B annessi al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » N. 192 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento minimo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (adulta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce e uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

In più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio o frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta nell'altro pasto, o dolce.

Pane fresco è tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A e B e le istruzioni annessi al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto sono compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

È fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere dette materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, o di restituire gli stessi, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

È pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per inefficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano », dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del porto.

Il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 358.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigracione (R. D. 13-11-1919 n. 2205 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono devolute alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

dei relativi legati; cioè se il suo oggetto era l'educazione e l'istruzione dei giovani per certi studi di lettere e scienze, o per un certo stato di vita, per il quale essi sono necessari, ovvero se lo scopo dell'educazione non è esplicitamente indicato. In questo secondo caso tali stipendi, sebbene per l'addietro goduti privatamente da giovani, che applicavano alle lettere di umanità e alle facoltà maggiori, qui vengono in oggi assegnati all'assistenza di quei giovani, che dimostrarono genio ed abilità per qualche arte liberale.

Quindi se ne collegio Gallio di Como sussisteva l'allegata libertà di applicare o all'uno o all'altro oggetto, essa non è punto in opposizione alle massime o ordini di S.M. e potranno gli stipendi di tal natura continuare a beneficio dei poveri comaschi forse più portati per le arti, che per altre applicazioni, con che si riterrà per così dire, lo spirito della stessa fondazione.

Non è soggetto a maggiore difficoltà l'altro articolo, cioè: se gli stipendi debbano valere soltanto a favore degli studenti nelle scienze maggiori, ovvero anche per quelli, che applicano alle iniziali, per poter progredire alle sueriori nell'univ. di Pavia.

S.M. ha voluto concentrare presso le Univ. il cumulo degli stipendi, in quanto ivi è il maggior concorso della gioventù, crescendo con ciò anche il bisogno di un maggior fondo per assisterla; ciò però non deve punto impedire che, sia in Pavia, sia nei Licei o ginnasi provinciali, possa accordarsi tale beneficio a giovani, che si applicano agli studi letterari elementari, per poter procedere in appresso a maggiori, non essendo né puro equitativo, che gli studenti nelle scienze maggiori debbano assorbire tali fondi a pregiudizio di altri giovani di talento e di applicazione. Avverto soltanto che gli stipendi di nuova creazione in questa città per gli studenti nelle scuole di umanità, e nella stessa università sono in numero assai grande, perché gli scolari se non assolutamente poveri devono ubbidire a pagare un tanto per mese; ora questo denaro viene qui erogato parte in sollievo delle spese di scuola, e parte in stipendi, che si assegnano di anno in anno a quelli fra gli scolari, i progressi dei quali nelle rispettive facoltà si distinguono preferibilmente agli altri. Ora ben conoscerà l'E.V. che non essendovi nella Lombardia obbligo di pagare, non vi si può fare

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vi-
sibile...
CONDIZIONI GENERALI

nep-
ore
or-
in-
ren-
po-
se

nep-
ore
or-
in-
ren-
po-
se

Arch. Stato Milano - Studi, p.mod. - cart. 44
G-ih) Eccellenza,
In ben dovuta ossequazione dei ordini della R.G. Econ. per-
venutimi a tergo del memoriale stato già esposto dai Ch. Reg. Sompaschi Di-
rettori di questo coll. Gallio, ho l'onore di assicurare l'E.V., che questi
buoni religiosi sono sovraccaricati di debiti in somma maggiore d'espressa
nel memoriale, essendo questi debitori verso la sola Congr. ammin. del sud.
collegio per altrettante loro anticipate all'occasione della fabbrica della
chiesa di L. 6000, più di altri gliati 1000 circa stati loro somministra-
ti posteriormente nei urgenti loro bisogni dopo, ch'io ho l'onore d'inter-
venire alle Congregazioni in qualità di K. Luogoten. del detto collegio.
Credrei anzi di mancare al mio dovere se non facessi presente all'E.V. che
venendo a detti Padri permesso di alienare il fondo descritto nell'anzi-
detto memoriale di privativa ragione dei PP. Sompaschi, ed in nessun conto
appartenente alla Congr. ammin., si potrebbe ai detti Padri ingiungere di
soddisfare alla Congr. almeno li ultimi gliati mille da detti Padri ri-
chiesti, e tanto scrivo per un puro atto del mio dovere.
Con l'occasione stessa prendomi la libertà di dirigerlo alla E.V. il bilan-
cio del detto collegio pel 1779 non avendo io mancato di annualmente mandar-
lo anche nei anni passati, e di dirigerlo al sig. ab. Bovera segr. della
R. Giunta Econ. senza però essere stato onorato giammai d'un solo cenno di
vista, abbenché la me reiteratamente supplicato.
Faccio li'E.V. una riverenza e col più profondo rispetto sono
dell'E.V.
Como 26 2 1781
un. no. ser.
Pietro Paolo Paravicini R.L.

CONDIZIONI GENERALI

Acquistando questo biglietto il viaggiatore accetta implicitamente tutte le norme in vigore presso la Compagnia per il trasporto dei passeggeri. Il presente biglietto è personale ed è valido solamente per la partenza in esso indicata. Il passeggero che non si presenti all'Ufficio passeggeri della Società nel porto d'imbarco alla vigilia della partenza potrà essere rifiutato all'imbarco.

COMPITO DEI POSTI per partenze dall'Italia (art. 74 Reg. sull'Emigr.): — I ragazzi fino ad un anno non compiuto hanno passaggio gratuito (uno per famiglia; nel caso di due fratelli, il secondo pagherà in ragione di un quarto dell'importo del biglietto di passaggio); da 1 a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; oltre i 10 anni posto intero.

TAVOLA DI TAVOLA — D. M. 15 Maggio 1928 registrato alla corte dei Conti il 3 Luglio 1928. Reg. 3 E fo. 230 relativo al trattamento di tavola per la terza classe a bordo dei Piroscafi in servizio di emigrazione.

Le tabelle A e B annessi al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » N. 122 del 30 Giugno 1911 sono abrogate.

Il trattamento a bordo che il Vettore è tenuto per Legge a fare ai passeggeri di IIIa Classe durante il loro soggiorno a bordo è costituito come segue:

Colazione: Caffè o caffè e latte - Burro o marmellata. Per le donne e i ragazzi, a richiesta dovrà essere somministrato latte.

Pranzo e cena: una minestra (asciutta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce o uova) con contorno, se la minestra è in brodo.

In più in uno dei pasti sarà servita una porzione di verdura e nell'altro formaggio e frutta, e in uno dei pasti la minestra potrà essere sostituita da antipasto, quando nell'altro pasto la minestra sia servita asciutta. Nei giorni festivi: o frutta all'altro pasto, o dolce.

Pane fresco a tutti e tre i pasti. Vino: un quarto di litro ai due pasti del giorno, colazione esclusa.

Le tabelle A bis e B bis e le istruzioni annessi al D. M. 18 Maggio 1911 restano in vigore in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni, sia per ciò che concerne il peso, sia per la qualità delle bibite e vivande.

BAGAGLI — Ogni passeggero ha diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di 1/2 metro cubo. L'eventuale eccedenza sarà tassata in base alla tariffa in vigore al giorno della partenza.

Il bagaglio deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del passeggero.

E' fatto espresso divieto di includere nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. In caso di infrazione a tale divieto il Comandante della nave ha facoltà di sequestrare o distruggere delle materie senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, mentre egli sarà, per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseguenze che potessero derivare dalla inosservanza di questa disposizione.

E' pure vietato mettere nel bagaglio recipienti contenenti liquidi.

La Società non risponde in nessun caso dei danni che possono derivare al bagaglio per insufficienza e difetto d'imballaggio come pure degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Tali oggetti possono essere consegnati, per custodia durante la traversata, al Comandante della nave al quale i passeggeri hanno l'obbligo di consegnare le armi bianche o da fuoco che portassero con loro.

Etichette sui colli: Tutti i colli, compresi quelli « a mano » dovranno portare una etichetta col nome del passeggero, del Porto d'imbarco e della Nave.

Dichiarazione obbligatoria: Quando il passeggero porta merci soggette a diritti di Dogana, deve farne dichiarazione al Commissario di bordo per indicarle nel manifesto del carico; il passeggero che non dichiara la merce è responsabile delle multe inflitte dalle Autorità.

R. D. 11 Febbraio 1929, N. 358.

Art. 1 — L'Art. 29 e gli articoli dal 37 al 64 del T. U. della legge sull'Emigrazione (R. D. 12-11-1919 n. 2305 convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925 n. 473) sono abrogati.

Art. 2 — Le controversie previste nelle disposizioni richiamate nel precedente articolo e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di giurisdizione speciale, sono deferite alla competenza dell'Autorità ordinaria secondo le norme comuni, salvo l'applicazione, ove sia il caso, delle disposizioni speciali concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.

Per tutte le controversie che potessero sorgere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle leggi italiane vigenti.

Arch. Stato Milano - Studi, p. mod. - cart. 44

G-1a) Al R. Liogoten. del coll. Gallio: informi e rimetta il presente ricorso - 8 2 1781 - Bovara.

Altezza Reale,

Hanno i PP. Somaschi del coll. Gallio di Como um.mi servitori di V.A.R. una passività di L. 25.000 in circa, come dai conti, che annualmente si presentano all'ufficio dell'Economato, potrà apparire. La vendita di un fondo di loro ragione di pert. 34 con casa, censito scudi 300 potrebbe scioglierli dall'accennato debito, e migliorare anco le circostanze loro.

Ricorrono quindi a V.A.R. um.te petché si degni con un favorevole rescritto di abilitarli alla vendita sudd. e della grazia

Gius. M. De Lugo Prov. e Prop. del coll. Gallio